

Agroecologia

A cura di FIRAB (Fondazione Italiana per l'agricoltura biologica) in collaborazione con AIAB Lombardia. Attività realizzata all'interno della Misura 111 B del PSR

Capitolo 3

Riforma della PAC e confronto con PAC uscente

In questa sezione si valutano le proposte finora presentate per il periodo 2014-2020 e se ne analizzano i principali aspetti comuni con la PAC uscente, per poi passare a spiegare più nel dettaglio le novità introdotte nel primo e nel secondo pilastro della nuova PAC, oggetto di negoziazione.

La nuova proposta legislativa sostanzialmente conferma vari elementi che caratterizzano il quadro attuale; la valutazione d'impatto delle proposte presentate ha optato infatti per lo "scenario di integrazione", cioè la scelta di una policy moderata che si colloca a metà strada tra mantenere la situazione attuale e introdurre cambiamenti radicali.

Nella proposta per la nuova PAC continua a esserci un forte squilibrio nel finanziamento dei due pilastri.

Tra le principali innovazioni introdotte vi sono la scomposizione del pagamento unico in più componenti (spacchettamento degli aiuti), la convergenza e la regionalizzazione dei pagamenti diretti.

I pagamenti diretti si confermano la misura principale della PAC e viene mantenuta la condizionalità come strumento per assicurare il rispetto di una serie di impegni a tutela dell'ambiente e degli animali.

3.1 La condizionalità

La Condizionalità è parte integrante della PAC attuale e con alcune modifiche verrà mantenuta nella nuova PAC. Essa era stata introdotta dal 2003 con la riforma Fischler, in base all'Art 3 del Reg. CE 1782/2003.

Questa norma ha contribuito per prima a integrare nella PAC criteri di carattere ambientale, subordinando l'erogazione degli aiuti comunitari al rispetto degli impegni previsti, i quali vengono divisi in 4 campi di applicazione:

- ✓ **Ambiente**
- ✓ **Sanità pubblica**
- ✓ **Salute delle piante e degli animali**
- ✓ **Benessere animale**

A loro volta questi ultimi sono raggruppati in due macro categorie:

- **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)** definiti a livello comune - Allegato III, Reg. Ce 1782/2003;

- **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** - Allegato IV, Reg. Ce 1782/2003.

Il rispetto di questi impegni fino ad ora ha riguardato gli agricoltori che percepiscono i pagamenti diretti, quelli che rientrano nell'OCM vino e coloro che aderiscono ad alcune misure del PSR 2007-2013, come riassunto nello schema seguente:

Domanda Unica di Pagamento

OCM vino (PRRV, vendemmia verde, estirpo volontario)

PSR 2007-2013:

Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"

Misura 214 "Pagamenti agroambientali"

Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"

In più, chi aderisce alla misura **214** deve rispettare anche i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e quelli per l'uso di prodotti fitosanitari (impegni aggiuntivi), oltre agli impegni di base.

Nella seguente tabella vengono presentati tutti i criteri di gestione obbligatori, ~~i quali sono~~ entrati in vigore progressivamente tra il 1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2007. I CGO insieme alle BCCA rimarranno in vigore sotto questa forma fino all'approvazione e all'applicazione delle modifiche della nuova PAC, che nella nuova proposta prevedono una semplificazione generale del quadro:

- 13 criteri di gestione obbligatori (anziché 18);
- 8 standard per le buone condizioni agronomiche e ambientali (anziché 15);
- tutti riuniti in un'unica lista, suddivisa in 3 aree e 10 tematiche:

Aree:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. salute pubblica, degli animali e delle piante;
3. benessere animale.

Tematiche:

- a. acqua, suolo e sequestro di carbonio, biodiversità, paesaggio e livello minimo di mantenimento, sicurezza alimentare;
- b. sicurezza degli alimenti, identificazione e registrazione degli animali, malattie animali, prodotti per la protezione delle piante;
- c. benessere animale.

TABELLA: Elenco dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005

Fonte: Regolamento (CE) N. 1783/2003, Allegato III

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ	ATTO	REGOLAMENTI E DIRETTIVE
Applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 2005		
AMBIENTE	A1	Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici
	A2	Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
	A3	Dir. 86/278/CEE - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
	A4	Dir. 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
	A5	Dir. 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	A6	Direttiva 92/102/CEE - Identificazione e alla registrazione degli animali
	A7	Regolamento (CE) n. 2629/97 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
	A8	Reg. (CE) n. 1760/2000 - istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
	A8 bis	Reg. (CE) 21/2004 - istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
Applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 2006		
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	B9	Dir. 91/404/CEE - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
	B10	Dir. 96/22/CE - Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
	B11	Regolamento (CE) n. 178/2002 - Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
	B12	Regolamento (CE) n. 999/2001 - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
	B13	Direttiva 85/511/CEE - Misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica
	B14	Direttiva 92/119/CEE - Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
	B15	Direttiva 2000/75/CE - Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 2007		
IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	C16	Direttiva 91/629/CEE - Norme minime per la protezione dei vitelli
	C17	Direttiva 91/630/CEE - Norme minime per la protezione dei suini
	C18	Direttiva 98/58/CE - Protezione degli animali negli allevamenti

3.1.1 Le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Le BCAA sono costituite da una serie di “Standard” che mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Proteggere i terreni dall’erosione;
2. Conservare la sostanza organica nel suolo;
3. Mantenere la struttura del suolo;
4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat;
5. Gestire le risorse idriche.

Gli standard, distinti per ambito di applicazione, sono riassunti nella seguente tabella:

AMBITO DI APPLICAZIONE	STANDARD	DESCRIZIONE DELLO STANDARD
SEMINATIVI	1.1	Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
	2.1	Gestione delle stoppie e dei residui colturali
	2.2	Avvicendamento delle colture
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e un uso adeguato delle macchine agricole
PASCOLI PERMANENTI	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.
	4.1	Protezione del pascolo permanente
OLIVETI	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.
	4.3	Manutenzione delle piante d'olivo
SUPERFICI A SET ASIDE E RITIRATE DALLA PRODUZIONE	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	2.1	Gestione delle stoppie e dei residui colturali
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine
	4.2	Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Fonte: Allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541

Alcuni di questi impegni, pur essendo comuni a tutti, sono strettamente da rispettare solo in casi particolari:

CGO

- Chi ricade in Zone di Protezione Speciali (ZPS) deve rispettare la *Conservazione degli uccelli selvatici*;

- Chi utilizza i fanghi deve rispettare la “*Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;
- Chi ricade in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) deve rispettare la “*Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*”;
- Chi ricade in un Sito di Interesse Comunitario (SIC) deve rispettare la “*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”;

BCAA

- Chi ricade in zone interessate da fenomeni erosivi, all’interno della norma 1 sulle misure per la protezione del suolo deve rispettare lo Standard 1.2 sulla *Copertura minima del suolo*
- Chi confina con corpi idrici di cui al piano di gestione delle acque dell’Autorità di Bacino del Po e delle Alpi Orientali deve rispettare lo Standard 5.2 *sull’Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua*. Tale prescrizione non si applica a oliveti, risaie e pascoli permanenti.

Link di approfondimento

Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società.

Manuale operativo

http://www.agrotecnici.it/PAC2003_CONDIZIONALITA.pdf

3.2 Novità introdotte nel primo pilastro per il 2014-2020 (secondo l’ultima bozza disponibile)

Nel primo pilastro vengono introdotte le seguenti novità principali:

- le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (*greening*);
- la convergenza dei pagamenti;
- il *capping*, che fissa il tetto massimo dei pagamenti diretti.

3.2.1 I pagamenti diretti

La più importante novità della proposta di riforma riguarda la scomposizione del pagamento unico in più componenti, che nella nuova PAC sarà sostituito da un regime di sei tipologie di pagamenti diretti, alcuni a carattere obbligatorio (per gli Stati membri) e altri facoltativo. Gli aiuti a carattere obbligatorio sono di quattro tipi:

- ✓ **pagamento di base**, che assume la funzione di sostegno al reddito che prima aveva il pagamento unico;
- ✓ **pagamento verde** (anche detto semplicemente *greening*), corrisposto agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base e che effettuano alcune pratiche agricole benefiche per l’ambiente e per il clima
- ✓ pagamento per i **giovani agricoltori**;
- ✓ pagamento forfetario per i **piccoli agricoltori**.

A questi si affiancano altri due tipi di pagamenti facoltativi per gli Stati membri:

- ✓ pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
- ✓ aiuto accoppiato.

Da notare che l’unico pagamento dotato di una percentuale fissa e uguale per tutti gli Stati

membri è quello del greening (30%), perché come vedremo più avanti la Commissione gli attribuisce un'importanza strategica.

La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo dei sei tipi di pagamenti diretti e delle condizioni previste.

Lo spacchettamento degli aiuti

Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione plafond (%)	Condizioni
Pagamento base	Obbligatorio	43-70	Condizionalità base
Pagamento aggiuntivo "verde" per clima e ambiente (greening)	Obbligatorio	30	1. Diversificazione delle colture 2. Mantenimento prati e pascoli permanenti 3. Destinazione del 7% delle superfici ad aree ecologiche
Pagamento aggiuntivo in aree con limitazioni naturali	Facoltativo	max 5	Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento aggiuntivo per giovani agricoltori	Obbligatorio	max 2	Età < 40 anni
Pagamento semplificato per piccoli agricoltori	Obbligatorio	max 10	Piccolo agricoltore
Pagamenti accoppiati	Facoltativi	max 10	Specifici tipi di agricoltura in difficoltà e con particolare importanza per ragioni economiche, sociali e/o ambientali

Fonte: "Il nuovo regime dei pagamenti diretti" (F. De Filippis, A. Frascarelli), in *La nuova PAC 2014 - 2020. Un'analisi delle proposte della Commissione* (2012)

3.2.2 Il Greening

La Commissione attribuisce un ruolo strategico al **greening** con l'intento di rafforzare gli

aspetti ambientali nella PAC. Questa normativa è rivolta a tutti gli agricoltori dell'Unione europea che ricevono il pagamento di base, per far sì che essi vadano oltre gli attuali obblighi di condizionalità e siano invogliati a svolgere ulteriori azioni benefiche per il clima e per l'ambiente.

Le voci di chi, nel mondo agricolo e agroalimentare, era interessato a mantenere lo *status quo* delle vecchie politiche, hanno espresso le proprie critiche verso la cosiddetta "deriva ambientalista" della nuova PAC, ritenendo che essa stia trascurando le altre sfide che si pongono di fronte all'agricoltura del futuro, come la crisi economica, il crescente fabbisogno alimentare mondiale, la contrazione dei redditi e la volatilità dei prezzi. Tuttavia, al di là dell'importanza di introdurre strumenti politici al sostegno di pratiche agronomiche più sostenibili e con risvolti ambientali positivi, va anche considerato il fatto che la decisione di destinare una grande fetta delle risorse economiche del bilancio europeo a sostegno dell'agricoltura non può più essere considerata scontata a priori, soprattutto nello scenario di crisi economica attuale; il commissario Ciolos infatti utilizzerà proprio questo argomento per difendere la dotazione finanziaria della PAC 2014 - 2020 nel negoziato sul bilancio. Questo concetto è condiviso anche da Sergio Marini, presidente della Coldiretti, che ha dichiarato¹:

"Credo che riusciremo a mantenere il budget per l'agricoltura comunitaria solo se saremo in grado di riaffermare la sua funzione pubblica; si tratta infatti di risorse economiche date dai cittadini europei agli agricoltori affinché questi svolgano una funzione di interesse generale: la produzione di beni pubblici".

La proposta iniziale per il greening

Il pagamento verde è la seconda componente per importanza dopo il pagamento di base e consiste nel 30% del massimale nazionale, senza distinzione per tutti gli Stati membri.

Esso riguarda gli agricoltori che hanno diritto a ricevere il pagamento di base e che applicano in azienda pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Si tratta di pratiche agricole che vanno oltre la condizionalità e si presentano come azioni annuali semplici e non contrattuali:

1) Diversificazione delle colture

- vale per le aziende con superficie ammissibile superiore ai 3 ettari, che non sia interamente interessata da prati permanenti, lasciata a riposo o coltivata con colture sommerse per una parte significativa dell'anno (ad esempio riso);
- devono essere presenti contemporaneamente almeno 3 colture diverse, con una superficie compresa per ognuna tra il 5 ed il 70% della superficie a seminativo.

2) Mantenimento dei prati permanenti

- mantenere i prati permanenti dichiarati nel 2014 (si accetta una variazione massima del 5%);
- nell'attuale regolazione nazionale c'è già un vincolo simile, che riguarda i pascoli permanenti.

3) Aree di interesse ecologico

- destinare almeno il 7% degli ettari ammissibili - esclusi i prati permanenti - ad aree di interesse ecologico, che possono essere: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, muretti a secco, elementi caratteristici del paesaggio, siepi, fasce tampone, aree a bosco o macchia.

Le suddette pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente, salvo caso di aziende zootecniche

¹ Citazione tratta dal capitolo conclusivo di: *La nuova PAC 2014 - 2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*. A cura di Fabrizio De Filippis, Edizioni Tellus 2012.

dotate di soli prati permanenti. Se si accerta che un beneficiario non rispetta gli impegni presi, l'ammontare del pagamento ecologico e del pagamento di base, è revocato in toto o in parte. La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Le **aziende biologiche** hanno diritto a ricevere il pagamento verde senza dover osservare le pratiche agricole descritte, mentre coloro che decidono di partecipare al **regime per i piccoli agricoltori** ricevono un aiuto forfetario di importo ridotto in cambio di un esonero dalle pratiche per i pagamenti verdi e dal rispetto della condizionalità. Il pagamento forfetario sostituisce il pagamento di base e tutti gli aiuti connessi (il pagamento verde, quello per le zone con vincoli naturali e quello per i giovani agricoltori) e il sostegno accoppiato.

Le aziende che invece ricadono in zone interessate dalla Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali (Natura 2000) e dell'avifauna selvatica, sono anch'esse interessate dai vincoli del greening, ma solo se le pratiche agricole si dimostrano compatibili con gli obiettivi delle due Direttive.

La posizione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (Comagri)

In base alle ultime votazioni avvenute il 23/24 gennaio 2013, la Comagri si è espressa per adattare le tre regole proposte dalla Commissione europea in base alla superficie coltivata. Gli emendamenti approvati rispecchiano i criteri cardine di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle misure, minor burocrazia e definizione di strumenti di gestione delle crisi di mercato.

Innanzitutto il *greening* interesserà solo chi produce su **terreni superiori ai 10 ettari**. Fino a **30 ettari** sarà richiesto di coltivare 2 colture (anziché 3), di cui una non potrà coprire più dell'80% della superficie (anziché 70%). Solo per le **aziende più ampie di 30 ettari** scatterà la richiesta di 3 coltivazioni, di cui una potrà occupare al massimo il 75% del terreno.

Anche l'**area da dedicare a fini ecologici** viene ridotta: 3% invece del 7% indicato dalla Commissione, almeno fino al 2016: solo dopo potrà salire al 5%, ma sarà necessaria un'analisi d'impatto prima di decidere se aumentare la soglia al 7%, dal 2018.

La Comagri è anche assolutamente determinata a evitare che un produttore perda più di quel 30% degli aiuti collegati al greening se non si adegua a questi standard, quindi è stato approvato un emendamento in base al quale il mancato rispetto dei requisiti non influenzerà l'erogazione dei pagamenti di base. Inoltre, in caso di conferma per gli anni successivi degli importi percepiti l'anno precedente, gli agricoltori potranno presentare domande di pagamento pluriennali.

Nelle intenzioni della Commissione, invece, sono previste sanzioni che implicano perdite anche sul resto degli aiuti diretti percepiti dall'agricoltore.

Il voto dell'Euroassemblea al suo completo è previsto per l'11-14 marzo 2013.

3.2.2.1 Punti critici del greening

Secondo un recente studio (Matthews, 2012), vi sono alcuni punti critici nel greening che varrebbe la pena analizzare e tentare di migliorare. Uno dei difetti principali di questa proposta sta nel fatto che essa non prevede una stima accurata degli impatti delle varie misure e non definisce i target ambientali che intende raggiungere.

Se si considerano singolarmente le pratiche previste dal greening emergono altre criticità. Per quanto riguarda la diversificazione delle colture, è necessario innanzitutto chiarire nella proposta che cosa rientra nella definizione di "coltura". A questo proposito, non è ben chiara

la posizione delle colture permanenti come vite e olivo, altamente diffuse in Italia ma non sempre gestite in maniera ecologicamente sostenibile.

Quanto al mantenimento dei prati permanenti invece, si deve tenere in conto che i benefici ottenibili dipendono in gran parte dalla definizione di prato permanente e dalle pratiche di gestione consentite; ad esempio non viene specificato se è permessa la rotazione del prato. Benché la conservazione dei prati permanenti possa apportare grandi benefici da un punto di vista paesaggistico e in generale per la conservazione delle risorse naturali, per quanto riguarda invece la biodiversità, molti prati permanenti mostrano un tasso molto basso. È necessario rivolgere quindi una maggiore attenzione per le aree a prato ad alto valore naturalistico (HNV).

Infine, sarebbe opportuno prevedere delle strategie per incoraggiare tra gli agricoltori azioni collettive delle aree di interesse ecologico e una gestione adeguata delle stesse.

3.2.3 La convergenza dei pagamenti

La proposta evidenzia la necessità, riguardo ai pagamenti diretti del primo pilastro, di una distribuzione più equa del sostegno tra gli Stati membri con un meccanismo chiamato di convergenza per cui i Paesi che godono di un contributo medio a ettaro superiore alla media dell'UE, dovranno finanziare i Paesi con aiuto inferiore al 90% della media. Sembra che l'obiettivo dell'UE sia poter giungere in futuro a un valore degli aiuti ad ettaro uniforme in tutta l'Unione, ma si discuterà della totale convergenza degli aiuti diretti nel quadro pluriennale che avrà inizio nel 2021.

3.2.4 La regionalizzazione

Uno degli obiettivi della riforma della PAC è quello di rendere la distribuzione degli aiuti più omogenea, sia tra Stati membri che tra regioni e aziende. La regionalizzazione svincola il sostegno dall'ammontare di risorse finanziarie ricevute nel passato e dal fatto di averne o non averne ricevute. Come dichiarato dalla Commissione, infatti, *“con l'andare del tempo sarà sempre più difficile giustificare le differenze di livello del sostegno risultanti dall'applicazione del modello storico, in quanto i periodi di riferimento si andranno allontanando nel tempo”*.

Link di approfondimento

INEA: PAC 2014-2020

Scenari per la regionalizzazione dei pagamenti diretti in Italia

http://www.rica.inea.it/PAC_2014_2020/scenari.php

Gli impatti regionali. Valutazioni dell'INEA. Lombardia

http://www.rica.inea.it/PAC_2014_2020/downloads/relazioni/lombardia_relazione.pdf

3.3 Il secondo pilastro

Gli obiettivi che la nuova PAC dichiara di perseguire con le politiche del secondo pilastro sono:

- ✓ competitività dell'agricoltura;
- ✓ gestione sostenibile delle risorse naturali;
- ✓ sviluppo territoriale equilibrato delle aree rurali.

Le principali novità relative al secondo pilastro sono:

- minori risorse economiche disponibili;
- nuovi criteri per la distribuzione dei fondi;
- maggior coordinazione con gli altri fondi europei;
- maggior conformità con gli obiettivi strategici europei;
- un nuovo approccio basato sui risultati, per incentivare gli stati membri a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- sostituzione dei vecchi "Assi" con le nuove "Priorità";
- semplificazione dell'elenco delle misure (che passano da più di 40 a 24) e maggior attenzione agli obiettivi specifici;
- maggior sussidiarietà: le definizioni delle misure sono più ampie e quindi concedono agli stati membri più autonomia;
- trasversalità: alcune misure non coinvolgono le singole aziende, ma l'intero settore agricolo, con un approccio più strategico;
- maggiore autonomia degli stati membri sulla distribuzione della spesa tra le misure;
- più enfasi sull'innovazione e la creazione di reti, sostenuta dall'istituzione dell' "European innovation partnership network" e di premi per progetti innovativi di cooperazione nelle aree rurali;
- introduzione di un set di strumenti per la gestione del rischio.

Gli strumenti per la gestione del rischio erano già stati inclusi dal 2010 nella PAC attuale con il sostegno alle assicurazioni agevolate; probabilmente, con la nuova PAC verranno finanziati nell'ambito del 2° pilastro, godranno di una maggiore dotazione economica e includeranno più eventi calamitosi:

- avversità atmosferiche;
- fitopatie o infestazioni parassitarie;
- epizootie (ossia patologie veterinarie);
- emergenze ambientali;
- perdite di reddito.

In Italia, Ministero, Regioni e Organizzazioni professionali si sono trovati tutti d'accordo nel sostenere che la gestione del rischio è una politica di tutela dei redditi e dovrebbe pertanto essere collocata nel 1° pilastro tra le misure di mercato, ma la richiesta non è stata accolta da Bruxelles.